RIFORMA DELL'ORDINAMENTO FORENSE

Art. 70

Disciplina transitoria per il tirocinio e per l'esame di Stato

Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano ai tirocini iniziati dopo l'entrata in vigore dei regolamenti previsti dagli articoli 65, comma 14, e 68. Sino al 31 dicembre 2029 restano validi, ai fini del tirocinio, i periodi di formazione teorico-pratica svolti ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Ai tirocini iniziati prima della data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dagli articoli 65, comma 14, e 68, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 2012, n. 247. Entro tre mesi dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1, le scuole forensi gia' costituite adeguano i loro ordinamenti a quanto previsto dal presente decreto e i soggetti che hanno organizzato o intendono organizzare corsi di formazione obbligatori per i praticanti, diversi dalle universita' e dalle scuole di specializzazione per le professioni legali convenzionate, presentano istanza di accreditamento al Consiglio nazionale forense. Nelle more degli adempimenti previsti dal comma 3, e' comunque consentita l'erogazione dei corsi di formazione anche ai fini del conseguimento del certificato di compiuta pratica. L'articolo 69 si applica a decorrere dalla sessione dell'esame di Stato per l'accesso alla professione prevista per l'anno 2027.

Versione in vigore dal 26 novembre 2026, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riforma dell'ordinamento forense
Estremi	Decreto legislativo 25 novembre 2026, n. 216
Titolo	IV — Accesso alla professione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2026

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-216-2026/art-70-disciplina-transitoria-per-il-tirocinio-e-per-l-esame-di-stato

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it